

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3335 del 27/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73 Loc. Crespellano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3453 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73 Loc. Crespellano.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC (C.F. 04095080372 e P.I. 00700981202) per l'impianto destinato ad attività di Distributore Carburanti, Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73 Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, rilasciata con provvedimento del SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con prot.n. 40622 del 13/08/2015 a seguito dell'adozione della stessa da parte della Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3579/2015 n.2024/2015 PG 95763 del 29/07/2015, con scadenza di validità in data 12/08/2030, per le matrici scarico in acque superficiali, provenienti dal complesso (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna)
2. Revoca la precedente Determina dirigenziale di AUA della Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3579/2015 n.2024/2015 PG 95763 del 29/07/2015, con scadenza di validità in data 12/08/2030 e contestualmente richiede al SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
6. Obbliga la società PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁵.
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società UNIONE GAS AUTO SPA (C.F. e P.I. 00284150372) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Cairoli n. 7, in qualità di proprietaria dell'impianto di Distribuzione Carburanti sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73 e gestito dalla società PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC (C.F. 04095080372 e P.I. 00700981202) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

telematica della pratica SUAP, al SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in successivi invii completati in data 28/07/2016 (Prot.n. 32272, 32459, 36977 e 40519) “Domanda di ristrutturazione totale dell’impianto di distribuzione carburanti – ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010”, comprensiva della domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente ai sensi del D.P.R. 59/2013 articoli 4 e 6 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali in seguito alla ristrutturazione descritta dell’impianto esistente localizzato a Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73

- Il SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 45494 del 05/09/2016 (pratica. n. 1496/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2016 al PGB0/2016/16424 e confluito nella **Pratica SINADOC 31792/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e agli enti coinvolti, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio della modifica sostanziale di AUA richiesta nell’ambito del procedimento di cui all’art.8 del DPR 160/2010, indicando contestualmente la Conferenza dei Servizi.
- Il SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot.n. 30350 del 15/06/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/06/2017 al PGB0/2017/13767, ha trasmesso il Verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, comprensiva dei pareri ambientali necessari al rilascio della modifica della vigente Autorizzazione Unica Ambientale;
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque prima pioggia e/o dilavamento cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.

Bologna, data di redazione 27/06/2017

Il Responsabile P.O. dell’Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁷

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAOLO E MAURO DI ANDERLINI PAOLO & C. SNC
Comune di Valsamoggia (BO), via Emilia n. 73 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque domestiche e di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico nello Scolo Folicello (Consorzio della Bonifica Burana) costituito dall'unione dello scarico parziale delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'insediamento, preventivamente trattato mediante da fosse tipo Imhoff, pozzetto degrassatore e da un filtro batterico **aerobico** (filtro percolatore), con lo scarico parziale delle acque meteoriche di dilavamento aree esterne potenzialmente contaminate sottoposte ad un trattamento di decantazione di sabbie e solidi sospesi e disoleazione, per la rimozione di oli e idrocarburi, con recapito finale nel rio Follicello.

Prescrizioni

1. la rete fognaria di adduzione dovrà essere realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
2. sulla rete fognaria dovrà essere installata una valvola di intercettazione di eventuali sversamenti accidentali;
3. la Direzione aziendale dovrà fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
4. 4. dovrà essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff e del degrassatore, che dovrà essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
5. il punto assunto per i prelievi di campioni di acque di prima pioggia dovrà essere:
 - conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza, in posizione tale da garantire per tutto l'arco dell'anno lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimani, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod;
 - riconoscibile e realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
 - mantenuto sempre in perfetta efficienza e sgombro da rifiuti e materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
 - dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro; in particolare si fa obbligo di considerare il luogo di sosta dove il personale incaricato svolgerà le operazioni connesse al prelievo di campioni come posto di lavoro;
6. dovranno essere sempre rispettati i limiti fissati per gli scarichi in acqua superficiale dalla tab. 3 dell'allegato 5 al titolo V – parte quarta del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152;
7. dovranno essere eseguiti interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto di depurazione a servizio delle acque di prima pioggia, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, articolati come di seguito indicato:
- controllo del livello di sedimenti depositatosi all'interno dei separatori e del livello dello strato di oli trattenuti dal comparto di disoleazione;
 - controllo ed eventuale pulizia del filtro a coalescenza;
 - svuotamento periodico dei fanghi depositati nel sedimentatore, il cui livello non dovrà superare il 30 % del volume netto del comparto di separazione fanghi, da parte di ditte specializzate;
 - svuotamento periodico degli oli trattenuti nel comparto di disoleazione, il cui livello non dovrà superare il 20 % del volume netto della relativa vasca, da parte di ditte specializzate;
8. i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta;
9. la ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di

- vigilanza;
10. dovranno essere effettuati da parte di un tecnico abilitato, iscritto ad Ordine, Albo o Collegio professionale competente per materia, autocontrolli a cadenza almeno annuale sulle caratteristiche dello scarico parziale delle acque di prima pioggia, eseguiti mediante analisi di un campione di acqua di scarico, prelevato in uscita dall'impianto di depurazione con le modalità stabilite dal D. Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni; l'analisi dovrà attestare la conformità dello scarico ai limiti sopra richiamati, ricercando i parametri per i quali è richiesto dall'autorizzazione il rispetto di valori-limite;
 11. gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
 12. dovranno essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 13. all'interno dell'impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
 14. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 15. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 16. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
 17. i rifiuti originati dall'attività svolta nel sito di cui trattasi dovranno essere depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 18. ogni fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 19. il legale rappresentante dell'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà darne comunicazione in forma scritta all'ARPAE – Distretto di Montagna, per le verifiche di propria competenza;
20. al momento della cessazione definitiva delle attività dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento, dovranno essere assicurati la messa in sicurezza del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche ed il ripristino del luogo, rendendolo compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente; A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo, laddove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
 - pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta, tramite ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
 - rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio all'esterno, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento;
21. qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa;
22. a seguito di un'eventuale realizzazione di un nuovo ramo di pubblica fognatura a servizio della zona in cui sorgerà il distributore carburanti, il titolare dello scarico di cui trattasi dovrà allacciarsi alla fognatura entro il termine di 3 mesi dall'entrata in esercizio della fognatura stessa;
23. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico aerobico, che dovrà essere controllato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata.
24. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o

comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

25. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale così come approvate in C.D.S.
- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città metropolitana di Bologna con atto IP 3579/2015 n.2024/2015 PG 95763 del 29/07/2015 e rilasciata dal SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San pietro con prot.n. 40622 del 13/08/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 31792/2016

Documento redatto in data 27/06/2017

	Oggetto : PE RIK CA
unione gas auto s.p.a. BOLOGNA Via Cairoli n. 7 Telef. 255050 Fax. 254440	Localita' : CO LO VI/
Particolare :	Questo diseg essere ripr nostra autor

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.